



Condizioni Generali d'Acquisto

Approvazioni	
Resp. Acquisti	Direzione
<i>Sergio Sacco</i>	<i>G. Sacco – M. Sacco – C. Sacco</i>



1. GENERALITA'

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto costituiscono parte integrante di ogni singolo ordine inoltrato dalla **TDS SpA** (di seguito "TDS") ai propri Fornitori.

Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive non saranno riconosciute valide e non saranno accettate da TDS se non pattuite per iscritto. Nel caso di condizioni contrastanti, avranno valore prevalente quelle specifiche indicate sul singolo ordine.

L'ordine e/o la sua esecuzione non sono cedibili da parte del Fornitore, neppure parzialmente, salvo autorizzazione scritta da parte della TDS.

Fa parte integrante delle presenti CONDIZIONI GENERALI l'allegata scheda "informativa e consenso" ai sensi della legge n° 101/18, che dovrà essere tassativamente restituita compilata e firmata prima di intraprendere qualsiasi rapporto.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

2.1 Il significato dei termini è quello attribuito da TDS nella documentazione inerente all'ordine;

2.2 **ATTREZZATURE** : stampi, attrezzature specifiche di assemblaggio, impianti di assemblaggio calibri, attrezzature di controllo, che TDS mette a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'ordine ricevuto da TDS.

2.3 **CLIENTE FINALE** :organizzazione che ha assegnato a TDS la fornitura di sistemi, in relazione ai quali viene emesso l'ordine al Fornitore.

2.4 **FORNITORE** : organizzazione che ha ricevuto da TDS un ordine per dar corso ad una fornitura.

2.5 **MERCE** : oggetto dell'ordine.

2.6 **NON CONFORMITA'** : mancato soddisfacimento di un requisito espresso od implicito.

2.7 **ORDINE** : insieme dei documenti contrattuali inviati da TDS al Fornitore, costituiti da :

2.7.1 Documento d'Ordine;

2.7.2 le "Condizioni Specifiche" indicate sul Documento d'Ordine;

2.7.3 le presenti "Condizioni Generali d'Acquisto";

2.7.4 le specifiche tecniche, i disegni, i capitolati, e tutti gli altri documenti necessari all'esecuzione dell'ordine da parte del Fornitore.

2.8 **ORDINE CHIUSO** : è l'ordine di acquisto di una determinata quantità di prodotto indirizzato da TDS al Fornitore.

2.9 **ORDINE APERTO** : è l'ordine di acquisto che contempla da parte di TDS l'emissione di programmi di consegna periodici, sia esecutivi che previsivi, indirizzati al Fornitore.

2.10 **PROGRAMMI** : sono le quantità da consegnare, a valere a fronte dell'ordine aperto, che vengono trasmesse da TDS al Fornitore con cadenza settimanale o diversa, secondo quanto pattuito.

2.11 **PREVISIONI** : sono parte integrante del "Programma" ed indicano le quantità che TDS prevede di ritirare nelle date che vengono indicate.



3. ACCETTAZIONE DELL' ORDINE

3.1 L'eventuale mancata accettazione dell'ordine o la contestazione di sue parti specifiche devono essere comunicate a *TDS* da parte del Fornitore, per iscritto e con precisa motivazione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento; trascorso tale termine, *TDS* considera l'ordine accettato dal Fornitore valido a tutti gli effetti.

Viene considerata data di ricevimento dell'ordine quella risultante dal rapporto di trasmissione dello stesso a mezzo telefax, e-mail o, in mancanza, quella di ricevimento manuale attestata dalla firma del Fornitore.

3.2 *TDS* si riserva la facoltà, qualora lo ritenga necessario, di chiedere la restituzione di una copia dell'ordine controfirmata dal Fornitore per accettazione di tutte le sue parti; tale richiesta sarà specificata sull'ordine, di cui verrà inoltrata al Fornitore una copia aggiuntiva, recante la dicitura "copia da ritornare timbrata e firmata per accettazione".

4. MODIFICHE DELLA FORNITURA

4.1 Quando richiesto da *TDS*, il Fornitore si impegna a :

- a) modificare prontamente le caratteristiche del prodotto ordinato, oppure
- b) cessare immediatamente la produzione e la fornitura del prodotto ordinato.

In questo caso, salvo diversamente pattuito per iscritto, previa verifica, *TDS* assumerà a proprio carico eventuali quantità di prodotti giacenti, nei seguenti limiti :

- **Ordine aperto** con fornitura gestita mediante programmi mensili :
prodotti finiti e/o semilavorati e/o materie prime specifiche in quantità non superiore alle consegne richieste per il mese in corso (mese in cui viene notificato il preavviso di modifica o di annullamento) e per la prima previsione (primo mese successivo a quello in corso).
- **Ordine chiuso** :
prodotti finiti e/o semilavorati e/o materie prime specifiche in quantità non superiore a quelle indicate sull'ordine.

4.2 Qualsiasi variazione e/o modifica determinata da esigenze del Fornitore, dovrà essere preventivamente segnalata e concordata con le competenti Funzioni Aziendali *TDS*, che la confermeranno mediante l'invio di documenti di approvazione ufficiale.

5. ANNULLAMENTO DELL' ORDINE

5.1 In caso di necessità *TDS* si riserva la facoltà di annullare l'ordine, verificando e riconoscendo eventualmente lo stato avanzamento lavori.

6. MODALITA' DI CONSEGNA

6.1 La marcatura, l'imballaggio, l'etichettatura, l'identificazione, la spedizione e il trasporto dei prodotti ordinati devono avvenire in conformità con le istruzioni della *TDS* e nel rispetto delle normative nazionali / internazionali eventualmente applicabili.

Il Fornitore sarà tenuto al risarcimento dei danni derivanti da qualunque ritardo, perdita o danneggiamento dovuti a carenze di marcatura, imballaggio, etichettatura, identificazione, spedizione o al mancato rispetto delle sopradette istruzioni.

6.2 In particolare dovranno essere rispettati i seguenti requisiti :

- Su ciascuna unità di imballo devono essere presenti esclusivamente il cartellino di identificazione debitamente compilato ed eventuali cartelli di segnalazione (es. CAMPIONATURA, MODIFICA, DEROGA, ecc..).



Tutti i materiali in ingresso devono essere univocamente identificati.

Pertanto tutti i contenitori singoli o imballati su pedane devono avere ben visibile:

- Codice articolo *TDS*
- Lotto di produzione
- Data di fabbricazione
- Data e N° documento di consegna
- Quantità consegnata

- La massa dell'imballo destinato a movimentazione manuale non deve superare i 15 Kg lordi.

7. TERMINI DI CONSEGNA

- 7.1 Salvo diverso specifico accordo, la consegna dei particolari ordinati, ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di consegna e del trasferimento del rischio della merce dal Fornitore alla *TDS*, ha luogo all'atto della consegna della merce stessa presso i magazzini *TDS*.

PROGRAMMI e PREVISIONI : costituiscono impegno di acquisto per quanto elencato nella "prima previsione"; non costituiscono impegno di acquisto, se non diversamente concordato, le seconde e le terze previsioni: per queste *TDS* assume l'onere di eventuale riacquisto della sola materia prima, in caso di cessazione dei programmi.

Il Fornitore è comunque tenuto a mantenere presso la propria sede scorte del prodotto in misura tale da garantire la continuità dei rifornimenti secondo i programmi ad ordine aperto. Le scorte in oggetto dovranno essere opportunamente ruotate e gestite secondo ordine FIFO, garantendo in tal modo l'aggiornamento ad ultima definizione del prodotto destinato a scorta.

PROGRAMMAZIONE DELLE CONSEGNE – Il Fornitore è tenuto a rispettare le programmazioni che settimanalmente (o con diversa cadenza quando concordato) gli vengono trasmesse da *TDS* .

- 7.2 I termini di consegna sono vincolanti ed essenziali e, rispetto ad essi, non sono ammessi nè ritardi nè anticipi. Essi sono chiaramente indicati sull'ordine; nel caso di ordine "aperto" con gestione mediante programmi mensili, il termine di consegna si intende come periodo compreso tra il primo ed il decimo giorno del mese di riferimento, salvo diversamente pattuito per iscritto.

La *TDS* è autorizzata a rispedire forniture pervenute prima del termine pattuito, a spese e a rischio del Fornitore o a trattenere la fornitura addebitando al Fornitore le eventuali spese di magazzinaggio; in questo caso si intende comunque che i termini di pagamento pattuiti decorrono dalla data di consegna richiesta da *TDS*. In caso di ritardi di consegna *TDS* avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà:

- a)** pretendere l'esecuzione dell'ordine, in tutto o in parte, ed applicare una penalità convenzionale pari, salvo diversa misura eventualmente pattuita per iscritto, allo 0,5 % del prezzo delle quantità non consegnate entro il termine pattuito, per ciascun giorno di ritardo;
- b)** approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, il prodotto ordinato a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere di darne comunicazione scritta al Fornitore;
- b)** approvvigionare altrove e in qualunque momento, in tutto o in parte, il prodotto ordinato a spese e a rischio del Fornitore, con l'esclusivo onere di darne comunicazione scritta al Fornitore.
- c)** risolvere, con effetto immediato, l'ordine, di pieno diritto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 C.C., mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.

- 7.3 Qualora insorgano circostanze di forza maggiore (eventi al di fuori della possibilità di controllo e di gestione da parte del Fornitore e/o della *TDS*), i termini di consegna si intendono prorogati e da riconcordare tra le parti, a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente la *TDS* dell'insorgere della circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti.



La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto; è inoltre inteso che in nessun caso saranno considerati circostanza di forza maggiore i ritardi dei sub-fornitori e/o le non conformità qualitative.

Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo di consegna incompatibile con le esigenze produttive della *TDS*, quest'ultima avrà il diritto di risolvere l'ordine, in tutto o in parte, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore.

La responsabilità della *TDS* è esclusa nel caso di circostanze di forza maggiore che impediscano il ricevimento delle consegne o comportino una diminuzione di fabbisogno del prodotto ordinato.

8. DOCUMENTAZIONE TECNICA

- 8.1 Il Fornitore è tenuto ad allegare alla consegna della merce tutta la documentazione tecnica richiesta nell'ordine e nei relativi allegati e/o prevista da norme/capitolati *TDS* e dalle normative vigenti. Qualora il Fornitore non si attenga a quanto suddetto, o fornisca di sua libera iniziativa la merce senza la documentazione richiesta, *TDS* avrà la facoltà di restituire la merce al Fornitore addebitando i danni subiti, oppure accettare in deroga la merce addebitando eventuali costi sostenuti per sopperire alla mancanza di documentazione.

9. ACCETTAZIONE E GARANZIA

- 9.1 La semplice consegna della merce al personale ricevente della *TDS* non può in nessun caso essere considerata come accettazione, la quale avviene esclusivamente a cura delle competenti Funzioni *TDS* secondo le specifiche modalità e prescrizioni di accettazione previste.
- 9.2 Qualora all'atto del controllo di ricevimento risulti la non conformità quantitativa della merce rispetto a quanto pattuito e/o a quanto dichiarato nel documento di trasporto, la *TDS* avrà, a sua scelta, una o più delle seguenti facoltà :
- a) accettare le differenze quantitative riscontrate, dandone avviso scritto al fornitore per le implicazioni di carattere amministrativo;
 - b) respingere l'eccedenza, riservandosi, se il Fornitore non provvede al ritiro entro cinque giorni lavorativi, di rispedirla a spese e rischio del Fornitore;
 - c) ottenere dal Fornitore, con ogni maggiore onere o spesa a suo carico, l'immediata integrazione dell'ammacco.
- TDS* si riserva il diritto di rifiutare la presa in consegna della merce non accompagnata dai documenti di viaggio previsti per legge o comunque da cui non risultino il nome ed il codice del Fornitore, la data di spedizione, il numero e la data dell'ordine, il codice articolo, il numero dei colli e la quantità per ogni collo. Salvo diversamente indicato nell'ordine, le consegne si intendono sempre franco nostri magazzini anche se il trasporto risultasse a carico di *TDS*. I rischi inerenti alla merce passano sulla *TDS* solo con la presa in consegna da parte di *TDS* presso i propri magazzini.
- 9.3 Qualora il materiale risulti non accettabile o di scarto, in tutto o in parte, esso verrà messo a disposizione del Fornitore, previa segnalazione scritta. Trascorsi cinque giorni lavorativi senza che il Fornitore abbia provveduto al ritiro, il materiale gli sarà restituito con spese a suo carico.
- 9.4 Ogni fornitura si intende fatta con la garanzia del Fornitore che la merce fornita è esente da vizi e/o difetti di qualsiasi genere; pertanto la denuncia di ogni vizio e/o difetto potrà essere avanzata da *TDS* in qualsiasi momento, in deroga ai termini di cui agli artt. 1495 e 1667 C.C.



10. QUALITÀ DELLE FORNITURE

- 10.1 La gestione degli aspetti qualitativi delle forniture viene effettuata in conformità alla procedura *TDS* "Capitolato Qualità delle forniture" che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare.
- 10.2 Il Fornitore si impegna a consentire a *TDS*, anche congiuntamente al suo Committente, l'effettuazione di verifiche di conformità del prodotto acquistato.

11. INFORMAZIONI TECNICHE E RISERVATEZZA

- 11.1 *TDS* rimane sempre proprietaria esclusiva delle informazioni tecniche (documentazione tecnica, modelli, campioni o quant'altro) comunicate o affidate al Fornitore, che può utilizzarle esclusivamente per l'esecuzione degli ordini *TDS*.
Il Fornitore, sia durante il rapporto di fornitura sia dopo la cessazione del rapporto di fornitura, è tenuto a:
- a) trattare come riservate le informazioni di qualsivoglia natura non di pubblico dominio, di cui venga a conoscenza in correlazione con la negoziazione o l'esecuzione dei Contratti di Fornitura.
 - b) conservarle con la massima cura e riservatezza e restituirle a *TDS* su richiesta della medesima;
 - c) contraddistinguerle come di proprietà *TDS* nel caso in cui *TDS* non vi abbia provveduto direttamente; non riprodurle o copiarle se non nei limiti autorizzati espressamente da *TDS* e non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi; non domandare brevetti o altro titolo di privativa industriale;
 - d) non produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, prodotti disegnati o fabbricati sfruttando le informazioni tecniche di cui sopra;
 - e) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a terzi con lui cooperanti, ai quali egli sia stato autorizzato da *TDS* a trasmettere le informazioni tecniche di cui sopra nell'ambito dell'esecuzione dell'ordine.
- 11.2 Nel produrre o fornire o accettare di studiare e/o adattare per *TDS* un prodotto, il Fornitore è tenuto a comunicare preventivamente per iscritto l'esistenza di eventuali titoli di privativa industriale.
- L'assenza di preventiva comunicazione da parte del Fornitore si intenderà come sua rinuncia a far valere eventuali titoli di privativa industriale nei confronti di *TDS* e dei Fornitori ai quali la medesima affidi eventualmente la fabbricazione del prodotto

12. ATTREZZATURE SPECIFICHE E MATERIALI

- 12.1 *TDS* rimane sempre proprietaria esclusiva delle attrezzature (stampi, calibri, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, ecc.) eventualmente messe a disposizione del Fornitore per l'esecuzione dell'ordine. Il Fornitore è responsabile per la loro corretta conservazione ed è tenuto a:
- a) contrassegnarle come di proprietà della *TDS* nel caso in cui *TDS* non vi abbia provveduto direttamente;
 - b) custodirle ed utilizzarle con la massima cura e provvedere, a proprie spese, alla manutenzione ordinaria;
 - c) segnalare tempestivamente la necessità di eventuali interventi di manutenzione straordinaria a *TDS*, alla quale esclusivamente spetterà ogni decisione circa la relativa attuazione, i cui costi si intendono a carico della *TDS*, a meno che essi non siano dovuti ad incidenti, a negligenza o ad altre cause imputabili al Fornitore, nel qual caso ogni spesa sarà a carico di quest'ultimo;



- d) non trasferirle fuori dai propri stabilimenti, se non previa autorizzazione scritta da *TDS*;
- e) consentire a *TDS* di verificare direttamente le modalità della loro conservazione ed utilizzazione, nonché il loro stato d'uso;
- f) non cederle a terzi a qualsiasi titolo, non costituire su di esse garanzie;
- g) non utilizzarle o permettere che vengano utilizzate se non per l'esecuzione degli ordini *TDS* anche dopo la cessazione della fornitura.
- h) conformarsi alle istruzioni che gli verranno fornite da *TDS* in ordine alla loro consegna, rottamazione o conservazione per eventuali ulteriori forniture, al momento della cessazione della fornitura del prodotto per il quale vengono impiegate.

12.2 Le disposizioni di cui al precedente articolo 12.1 si intendono applicabili per quanto compatibile, anche ai semilavorati ed agli altri materiali di proprietà della *TDS* che questa abbia messo a disposizione del Fornitore in relazione con l'esecuzione dell'ordine.

13. PREZZI

- 13.1 I prezzi indicati sull'ordine si intendono fissi ed includono l'imballaggio; non sono pertanto ammesse variazioni comunque motivate, se non preventivamente approvate per iscritto da parte degli Acquisti *TDS*.
- 13.2 Eventuali variazioni di prezzo dovute a modifiche costruttive devono essere preventivamente comunicate a *TDS* da parte del Fornitore; in ogni caso esse si riterranno valide e vincolanti per la *TDS* solo se accettate per iscritto.

14. DOCUMENTI DI TRASPORTO, FATTURE E PAGAMENTI

- 14.1 Il documento di trasporto (DDT) dovrà pervenire in duplice copia e riportare, oltre alle indicazioni inerenti il prodotto consegnato (codice, descrizione, unità di misura, quantità), le seguenti ulteriori indicazioni:
 - Codice anagrafico del Fornitore;
 - Riferimento all'ordine;
 - Eventuale codice contabile (se esistente).
- 14.2 Prima di procedere alla fatturazione i prezzi dovranno essere concordati con gli Acquisti *TDS* e regolarizzati a mezzo di ordine scritto.
Le fatture dovranno pervenire al Servizio Amministrativo *TDS* entro il 10° (decimo) giorno del mese successivo a quello di emissione, onde consentirne la regolare contabilizzazione computerizzata.

Sulla fattura dovranno essere tassativamente indicati, oltre ai dati contabili:
 - Codice anagrafico del Fornitore;
 - Riferimento all'ordine;
 - Riferimento al documento di consegna (DDT);
 - Eventuale codice contabile (obbligatorio se indicato sull'ordine).
- 14.3 L'assenza, l'erroneità o il ritardato inoltro dei dati di cui ai punti 13.1 e 13.2 potrà determinarne la necessità di contabilizzazione manuale ed essere causa di ritardi nei pagamenti.



14.4 Non sono accettati regolamenti a mezzo di tratte o ricevute bancarie, se non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Direzione *TDS*.

In caso di resi di merce al Fornitore e/o difformità per eccesso del prezzo fatturato, *TDS* emetterà relativa "Nota Debito", salvo diversi accordi specifici.

In caso di difformità per difetto del prezzo fatturato, il Fornitore emetterà relativa "Fattura a conguaglio", salvo diversi accordi specifici.

15. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

15.1 Con l'assunzione dell'ordine il Fornitore si impegna ed obbliga a ottemperare a tutte le disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale, assicurativa, sicurezza, inquinamento, ecc.; di conseguenza la *TDS* non potrà in alcun modo essere chiamata a rispondere delle eventuali irregolarità del Fornitore stesso.

15.2 Il Fornitore dovrà rispettare le norme di legge riguardanti il trattamento dei dipendenti, la tutela ambientale e la salute e sicurezza sul posto di lavoro e impegnarsi a minimizzare gli effetti negativi delle proprie attività sull'uomo e sull'ambiente. Inoltre, il Fornitore dovrà rispettare i principi relativi alla tutela dei diritti umani a livello internazionale, al diritto alla contrattazione collettiva, all'abolizione del lavoro forzato e della manodopera infantile, all'eliminazione di criteri discriminanti nell'assunzione del personale, alla responsabilità ambientale ed alla prevenzione della corruzione.

16. CONTROVERSIE

16.1 Per ogni controversia è competente il Foro di Torino; la legge applicabile è sempre quella italiana.

17. TRATTAMENTO DATI PERSONALI - PRIVACY

17.1 Il Fornitore e l'Acquirente si garantiscono reciprocamente il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, così come disciplinata dal codice della privacy di cui al D.Lgs. 101/2018 del 19 settembre 2018; i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità contrattuali.

PER APPROVAZIONE E ACCETTAZIONE DEL FORNITORE

DATA

TIMBRO E FIRMA

.....

.....

